



Nn. 1211 e 1412-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATRICE GALLONE)

Comunicata alla Presidenza il 9 giugno 2010

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale (n. 1211)

**d'iniziativa dei senatori BERSELLI, D'ALIA, LI GOTTI, MUGNAI,
MAZZATORTA e CASSON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 2008

Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale (n. 1412)

**d'iniziativa dei senatori BERSELLI, MUGNAI, MAZZATORTA,
D'ALIA e LI GOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2009

NONCHÉ SULLA

PETIZIONE

del signor Andrea Dessì (n. 487)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 2009

I N D I C E

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	6
Disegni di legge:		
– testo proposto dalla Commissione	»	7
– n. 1211, d'iniziativa dei senatori Berselli ed altri	»	9
– n. 1412, d'iniziativa dei senatori Berselli ed altri	»	10
Petizione (n. 487)	»	11

ONOREVOLI SENATORI. – Il testo proposto dalla Commissione all'esame dell'Assemblea costituisce l'unificazione di due disegni di legge, entrambi di iniziativa del senatore Berselli e di altri senatori, che si proponevano di risolvere alcune incongruenze relative alla disciplina giuridica della condizione dei figli naturali, determinatesi a seguito dell'approvazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha introdotto l'istituto dell'affidamento condiviso dei bambini in caso di separazione o divorzio dei genitori.

Come è noto, la legge n. 54 del 2006 ha innovato l'articolo 155 del codice civile, attribuendo – alla luce del principio generale che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto personale equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi – al giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi, e dunque al tribunale ordinario, la competenza ad adottare l'insieme dei provvedimenti relativi alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori.

L'introduzione di un principio generale di *favor* della condivisione dell'affidamento anche in caso di separazione personale, evidentemente, sembrerebbe rendere anacronistica la disciplina recata dal secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile, relativo all'attribuzione della potestà sul figlio naturale riconosciuto in caso di non convivenza dei genitori che abbiano entrambi effettuato il riconoscimento.

Tale ultima norma però non è stata modificata o abrogata dalla predetta legge n. 54, e ciò ha determinato uno stato di incertezza

nella giurisprudenza che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8362 del 3 aprile 2007, ha risolto nel senso di ritenere tuttora vigente l'articolo 317-bis e, di conseguenza, che il tribunale per i minorenni sia tuttora competente in materia di affidamento dei figli naturali, essendo per l'appunto l'articolo 317-bis fra quelli richiamati dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile che fissa la competenza del tribunale per i minorenni.

Permane dunque, relativamente ai soli figli naturali, da un lato una normativa che non è ispirata al principio dell'affidamento condiviso, e dall'altro un sistema barocco di competenze, per il quale è il tribunale per i minorenni a decidere dell'affidamento, mentre è il tribunale ordinario che, a norma degli articoli 248 e 261 del codice civile, si pronuncia sulle questioni economiche relative al mantenimento dei figli stessi.

Mentre nella sua originaria formulazione il disegno di legge n. 1211 abrogava *sic et sempliciter* l'articolo 317-bis del codice civile, che regola l'esercizio della potestà genitoriale nei confronti dei figli naturali, la Commissione, preso atto dell'oggettiva difficoltà della mera estensione a costoro della disciplina prevista in caso di separazione o divorzio dei genitori di figli nati nel matrimonio, lo ha riformulato nel senso di prevedere che, nel caso in cui il riconoscimento del figlio naturale sia fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetti congiuntamente ad entrambi indipendentemente dalla circostanza che siano conviventi, così come invece richiesto dall'attuale formulazione della disposizione.

Qualora i genitori non convivano, dunque, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155 e 156, commi quarto, quinto, sesto

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e settimo, che disciplinano l'affidamento condiviso dei figli di coniugi divorziati o separati.

In conseguenza dell'applicazione all'ipotesi di cui all'articolo 317-bis delle suddette norme in materia di disciplina del matrimonio, recate dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, si propone l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 316 dello stesso codice, concernente le decisioni del giudice e le relative modalità in materia di esercizio della potestà dei genitori, che trovava ancora applicazione relativamente ai figli naturali.

L'articolo 3 novella l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, ri-

definendo la competenza del tribunale per i minorenni in sede civile, nel senso di limitarla alle situazioni specificamente inerenti alla condizione del minore privo di genitori, ovvero ai casi in cui la potestà genitoriale viene tolta o limitata, ovvero quando occorra valutare le condizioni per l'ammissione del minore al matrimonio.

Viene così a cessare l'ingiustificata duplicazione delle competenze fra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, fondata unicamente sulla diversa qualificazione di uno dei soggetti coinvolti quale figlio nato all'interno o al di fuori del matrimonio.

GALLONE, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul testo unificato e sugli emendamenti

(Estensore: BATTAGLIA)

16 febbraio 2010

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale

Art. 1

(*Modifica all’articolo 316 del codice civile*)

1. All’articolo 316 del codice civile, il quarto comma è abrogato.

Art. 2.

(*Modifica dell’articolo 317-bis
del codice civile*)

1. L’articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis. - (*Esercizio della potestà*). – Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316.

Se i genitori non convivono, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155 e 156, commi quarto, quinto, sesto e settimo».

Art. 3.

(*Modifica dell’articolo 38 delle disposizioni
per l’attuazione del codice civile*)

1. L’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti con-

templati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 710 del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, in quanto compatibile, l'articolo 710 del codice di procedura civile, nel rispetto delle garanzie costituzionali del giusto processo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1211

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BERSELLI ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 317-*bis* del codice civile è abrogato.
2. All'articolo 38, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, la parola: «317-*bis*,» è soppressa.

DISEGNO DI LEGGE N. 1411

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BERSELLI ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 38. – Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non sia espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».

PETIZIONE N. 487

PRESENTATA DAL SIGNOR
Andrea DESSÌ

Il signor Andrea Dessì, di Sassari, chiede
nuove norme in materia di dichiarazione giu-
diziale di paternità.

€ 1,00